



COMUNE DI PUTIFIGARI

UFFICIO SERVIZI SOCIALI

079/90.50.23 -079/90.50.10

---

**BANDO DI CONCORSO  
PER L'ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO A FAVORE DI CITTADINI SOGGETTI AD UN ATTO  
DI SFRATTO PER "MOROSITÀ INCOLPEVOLE" - ANNUALITÀ 2018**

**Ai sensi e per gli effetti della deliberazione della Giunta Regionale n. 48/29 del 02/10/2018** viene indetto un bando di concorso pubblico per l'assegnazione di contributi a favore di cittadini soggetti ad un atto di sfratto per "**morosità incolpevole**".

**Art. 1 - Destinatari dei contributi**

**Sono ammessi all'erogazione dei contributi i titolari di contratti di locazione** di unità immobiliare ad uso abitativo **site nel Comune di Putifigari** e occupate a titolo di abitazione principale o esclusiva, **soggetti ad un atto di sfratto per morosità incolpevole avvenuto nel corso del 2018, con citazione in giudizio per la convalida.**

Per morosità incolpevole si intende la situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone di locazione a ragione della perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare, dovuta ad una delle seguenti cause:

- perdita del lavoro per licenziamento;
- accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell'orario di lavoro;
- cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale; il mancato rinnovo dei contratti a termine o di lavoro atipici;
- cessazioni di attività libero-professionali o di imprese registrate, derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente;
- malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato o la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o la necessità dell'impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali;
- altre cause di perdita o riduzione del reddito, verificabili e valutabili da parte dell'ufficio istruttore .

La valutazione della sussistenza dei requisiti per l'accesso al contributo è effettuata con le modalità corrispondenti ai seguenti casi:

**A) perdita o consistente riduzione di almeno il 30% della capacità reddituale o del reddito complessivo verificatasi prima del 2018:** si valuta raffrontando il reddito riferito all'ultimo periodo

reddituale 2016 - (reddito ISE indicato nell'attestazione ISEE) con il reddito percepito nel periodo precedente al verificarsi della riduzione stessa (reddito ISE indicato nell'attestazione ISEE).

Poiché l'INPS sta rilasciando per l'anno in corso l'attestazione ISEE relativa ai redditi 2016, si fa riferimento:

**- all'ISEE "ordinario" calcolato nel 2018 sui redditi percepiti nel 2016, nel caso in cui i redditi del 2017 non abbiano subito rilevanti variazioni rispetto all'anno precedente.**

In tal caso l'ISEE relativo ai redditi del 2016 viene considerato valido anche per il 2017, e la perdita o la consistente riduzione del reddito di almeno il 30% si valuta raffrontando il reddito ISE indicato nell'attestazione ISEE relativo al 2016, sostanzialmente invariato nel 2017, con il reddito ISE indicato nell'attestazione ISEE riferita all'anno in cui il reddito era "integro", corrispondente al periodo precedente al verificarsi della sua variazione;

Nel caso in cui non sia possibile raffrontare i redditi ISE, per mancanza dell'attestazione ISEE, le variazioni potranno essere verificate raffrontando i redditi fiscalmente dichiarati nei medesimi periodi di riferimento su indicati.

**- all'ISEE "corrente" calcolato nel 2018 sui redditi percepiti nel 2017, nel caso in cui si siano verificate rilevanti variazioni reddituali rispetto al 2016,** e la perdita o la consistente riduzione del reddito di almeno il 30% si valuta raffrontando il reddito ISE indicato nell'attestazione ISEE relativo al 2017 con il reddito ISE indicato nell'attestazione ISEE riferita all'anno in cui il reddito era "integro", corrispondente al periodo precedente al verificarsi della sua variazione.

**B) perdita o consistente riduzione di almeno il 30% della capacità reddituale o del reddito complessivo verificatasi nel corso del 2018:** in assenza di una certificazione reddituale annuale del 2018, la consistente riduzione della capacità reddituale o del reddito complessivo del lavoratore dipendente si intende sussistente nell'anno in corso qualora, al momento della presentazione della domanda al Comune, il reddito imponibile indicato nell'ultima busta paga risulti inferiore di almeno il 30% del reddito imponibile medio delle tre buste paga precedenti all'evento incolpevole.

Per il lavoratore autonomo la consistente riduzione della capacità reddituale o del reddito complessivo si intende sussistente nell'anno in corso qualora, il reddito imponibile autocertificato, relativo al periodo computato dal 01.01.2018 alla data di cessazione dell'attività, risulti inferiore di almeno il 30% del reddito imponibile fiscalmente dichiarato per il 2017 computato per il medesimo periodo di tempo.

**C) malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare** che hanno comportato la necessità dell'impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali: le spese, anche relative a precedenti annualità e autocertificate, devono incidere per almeno il 30% sul reddito ISE o sul valore ISEE dichiarato nel 2018.

## **Art. 2 - Requisiti soggettivi dei beneficiari**

La concessione dei contributi è subordinata, oltre alla riduzione del reddito come indicata nell'articolo precedente, alla sussistenza dei seguenti requisiti:

- a) reddito I.S.E. non superiore ad euro 35.000 o un reddito derivante da regolare attività lavorativa con un valore I.S.E.E. non superiore ad euro 26.000;
- b) atto di intimazione di sfratto per morosità, con citazione in giudizio per la convalida (per gli assegnatari di alloggi ERP vale il provvedimento di risoluzione dell'atto di concessione amministrativa da parte dell'Ente gestore);
- c) contratto di locazione di unità immobiliare ad uso abitativo regolarmente registrato (sono esclusi gli immobili appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9) e residenza nell'alloggio oggetto della procedura di rilascio da almeno un anno al momento dell'atto di citazione;
- d) avere cittadinanza italiana, di un paese dell'UE ovvero, nei casi di cittadini non appartenenti all'UE, avere regolare titolo di soggiorno

- e) non essere titolari, unitamente a tutti i componenti del nucleo utilizzatore del medesimo alloggio, di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ai sensi dell'art. 2 della L.R. 13/89, nella provincia di residenza;
- f) non aver goduto nel corso dell'anno corrente di altre provvidenze pubbliche per il pagamento del canone di locazione, fatta salva la verifica di ammissibilità al beneficio delle situazioni di sfratto esecutivo accolte nel corrente anno.

Costituisce criterio preferenziale per la concessione del contributo la presenza all'interno del nucleo familiare di almeno un componente che sia:

- ultrasettantenne;
- minore;
- con invalidità accertata per almeno il 74%;
- in carico ai servizi sociali o alle competenti aziende sanitarie locali per l'attuazione di un progetto assistenziale individuale.

Si precisa che il nucleo familiare preso in considerazione è quello del richiedente così come risulta composto anagraficamente al momento dell'atto di citazione.

### **Art. 3 – Contributi concedibili**

Per sanare la morosità incolpevole accertata dal Comune, al richiedente è concesso un contributo fino a euro 12.000,00, comprensivi della morosità e dell'eventuale pagamento, anche in forma anticipata, delle mensilità relative ad un nuovo contratto da sottoscrivere a canone concordato, secondo le destinazioni di cui al successivo art.4.

L'ammontare della morosità è indicata nell'atto di citazione e comprende i canoni ed eventuali spese condominiali. Nel caso di accordo con il proprietario, la morosità sarà costituita da quella maturata, indicata eventualmente nel verbale di udienza o nello stesso accordo sottoscritto da entrambe le parti anche presso i competenti uffici comunali.

In caso di accordo con il proprietario dell'alloggio, il contributo andrà a sanare la morosità pregressa per **evitare lo sfratto o a ristorare il proprietario dell'alloggio per differire lo sfratto**.

Nel caso in cui il soggetto non occupi più l'alloggio oggetto di sfratto, perché già sfrattato dal proprietario o perché l'abbia volontariamente lasciato, il contributo sarà costituito da un deposito cauzionale per la stipula di un nuovo contratto di locazione finalizzato a **mitigare il disagio del "passaggio da casa a casa"**.

Nel caso in cui venga sottoscritto un nuovo contratto a canone concordato, il contributo sarà costituito altresì dal pagamento, anche in forma anticipata, delle relative mensilità **per un massimo di 12 mesi**.

### **Articolo 4 – Destinazione dei contributi.**

I contributi sono destinati:

- a) fino a un massimo di **8.000,00** euro a **sanare la morosità incolpevole** accertata dal comune, qualora il periodo residuo del contratto in essere non sia inferiore ad anni due, con contestuale **rinuncia all'esecuzione** del provvedimento di rilascio dell'immobile;
- b) fino a un massimo di **6.000,00** euro, a **riсторare** i canoni corrispondenti alle **mensilità di differimento** qualora il proprietario dell'immobile consenta il **differimento** dell'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile **per il tempo necessario a trovare un'adeguata soluzione** abitativa all'inquilino moroso incolpevole;
- c) ad assicurare il versamento di un **deposito cauzionale** per stipulare un nuovo contratto di locazione;
- d) ad assicurare il **versamento di un numero di mensilità, per un massimo di 12 mesi**, relative a un nuovo contratto da sottoscrivere a **canone concordato** fino alla capienza del contributo massimo complessivamente concedibile di euro 12.000,00.

### **Art. 5 - Modalità di presentazione delle domande**

Gli interessati dovranno far pervenire, debitamente compilato in ogni sua parte, il modulo reperibile presso il **Comune di Puttifigari** o scaricabile dal sito internet istituzionale del **Comune di Puttifigari**.

La dichiarazione sarà resa dal richiedente sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/00, e pertanto sarà soggetta a sanzioni amministrative e penali in caso di non veridicità.

Il Comune si riserva l'effettuazione dei controlli disposti d'ufficio delle dichiarazioni rese.

Le domande dovranno pervenire al Comune di Puttifigari- Servizi Sociali P.zza Bopyl n°3 entro e non oltre **le ore 13,00 del giorno 30.11.2018**.

**Le domande che perverranno oltre tale termine saranno escluse.**

Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di presentazione delle domande farà fede unicamente il timbro del protocollo comunale, con l'attestazione del giorno e dell'ora di arrivo (l'orario sarà riportato qualora la domanda sia recapitata l'ultimo giorno utile per la presentazione).

**Gli uffici sono aperti al pubblico, tutti i giorni dalle ore 11,00 alle ore 13.00 e i pomeriggi del Lunedì e Mercoledì dalle 15.00 alle 17.30**

Alla domanda dovrà essere allegata obbligatoriamente la seguente documentazione:

1. fotocopia del contratto di locazione in corso di validità;
2. atto di intimazione di sfratto per morosità, con citazione per la convalida;
3. copia di un documento di identità non scaduto, di chi sottoscrive la domanda
4. copia del permesso di soggiorno o carta di soggiorno (per i cittadini extracomunitari);
5. documentazione attestante la sussistenza di una delle motivazioni che hanno comportato la riduzione del reddito percepito dal nucleo familiare, fra quelle indicate nel precedente art. 1;
6. copia attestazione ISE/ISEE del nucleo familiare rilasciata dall'INPS;
7. comunicazione ufficiale contenente l'ultimo aggiornamento della somma dovuta al proprietario;
8. attestazione di impegno del proprietario o al ritiro dell'atto di intimazione di sfratto o alla sospensione dell'esecuzione per un numero di mensilità almeno pari alle mensilità coperte dal contributo erogato e suo documento di identità;

e qualora posseduto:

9. documentazione attestante le condizioni relative alla presenza nel nucleo familiare di persone portatrici di handicap o a cui è stato riconosciuto un grado di invalidità da parte delle competenti autorità sanitarie nella misura pari o superiore al 74% e documentate con copia del relativo verbale d'invalidità.

### **Art. 6 - Motivi di esclusione delle domande**

Sono escluse le domande:

- a) trasmesse o consegnate oltre il termine di scadenza del bando;
- b) non redatte sull'apposito modello;
- c) dalle quali si evinca palesemente la mancanza di uno dei requisiti soggettivi previsti;
- d) relative alla locazione di alloggi non rispondenti alle caratteristiche previste all'art. 2.

E', inoltre, vietato inviare più di una domanda per nucleo familiare. Tale circostanza comporta l'esclusione di tutte le istanze inoltrate.

### **Art. 7 - Altre disposizioni**

Il richiedente esprime il consenso scritto al trattamento, alla comunicazione e diffusione dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi del GDPR 25 maggio 2018, nella misura necessaria per il perseguimento degli scopi statutari dell'Ente.

Il Responsabile dei Servizi Sociali

F.to Dott.ssa Fonnesu Debora Rita